

Dopo il comma 95 inserire il seguente:

«95-bis. Per gli anni 2015, 2016 e 2017, qualora la procedura di assegnazione della quota del fondo ordinario per gli enti di ricerca finanziati dal Ministero, di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, da ripartire in base alla valutazione della qualità della ricerca e di specifici programmi e progetti proposti dagli enti non sia completata entro l'anno finanziario di riferimento, la stessa è trasferita agli enti in proporzione all'assegnazione effettuata in sede di riparto della restante parte del fondo per lo stesso esercizio, al netto di eventuali assegnazioni a destinazione vincolata, con decreto del Direttore generale per il coordinamento, la promozione e la valorizzazione della ricerca.»

DI GIORGI, PUGLISI, MARCUCCI, ELENA FERRARA, IDEM, MARTINI, MINEO,
TOCCI ZAVOLI